Art. 6
Rappresentanze Sindacali Unitarie

1. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti ovvero, per le Aziende più complesse, secondo la prassi esistente, le medesime RSU e le organizzazioni sindacali nazionali, hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL.

2. Le funzioni riconosciute per legge alle Rappresentanze Sindacali Aziendali vengono esercitate dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie, che risultano, pertanto, titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.

3. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie sono regolamentate dall'Accordo interconfederale tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL del 20 dicembre 1993[7] e dai successivi accordi attuativi aziendali esistenti derivanti da contrattazione collettiva di livello nazionale[8].

4. Per quanto concerne le Aziende associate a Federelettrica valgono le disposizioni dell'Accordo interconfederale tra Cispel, Cgil, Cisl e Uil del 29 settembre 1994[9] e la relativa disciplina di attuazione derivante da contrattazione collettiva di livello nazionale[9.1].

[7] Vedi Appendice 5
[8] Vedi allegato 6a e accordi sindacali Enel/OO.SS. 28.9.98 – 20.4.2000 – 5.10.2000
[9] Vedi Appendice 6
[9.1] Vedi allegato 6b

Ex Art 38 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
(c.c.n.l. ENEL 23.4.96)

In relazione a quanto previsto dal Protocollo Governo - Parti sociali del 23 luglio1993 in materie di assetti contrattuali nonché dall'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 per le costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.).

si conviene quanto segue:

1. *La presente intesa disciplina la costituzione delle R.S.U. assumendo quale regolamentazione generale quella scaturente dall'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 che a regolazione della materia è stato stipulato, per la generalità del settore industriale, tra le Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori*

2. *Ad iniziativa congiunta o disgiunta delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.c.l. in ciascuna delle seguenti Unità produttive (Direzione Generale; Direzioni Compartimentali; Direzioni Distrettuali; Zone; Centro Nazionale di Controllo; Attività geotermiche: a) Unità laboratorio, b) RIG, c) Unità perforazioni. d) Unità costruzione e manutenzione; centrali termoelettriche; nuclei operativi idroelettrici; aree regionali COT; STT SMP; USE: Distaccamento di Pisa dell'USE di Firenze: Centrali elettronucleari Sedi distaccate DCO; Gruppo avviamento DCO; Gruppo costruzioni DCO; Laboratorio Centrale di Piacenza; Centri di ricerca; Area sperimentale di Santa Gilla) viene costitute la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori. secondo la disciplina prevista dal Regolamento per le elezioni delle R.S.U. (all.1).*
   Le Unità organizzative della DPT e deb DSR non comprese tra le Unità produttiva sopra indicate, afferiscono alle Unità produttive individuate nell'allegato 2.

3. *L'iniziativa per la costituzione delle R.S.U. può essere assunta anche da Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio Statuto ed atto costitutivo, a condizione che accettino con espressa dichiarazione scritta la presente regolamentazione e siano in grado di corredare la lista con un numero di firme di lavoratori dipendenti pari al 5% degli aventi diritto al voto. A tale fine, l'organico di riferimento per la determinazione del numero di firme dei lavoratori, che deve essere pari almeno al 5% dei dipendenti aventi diritto al voto i forza all'Unità deduttiva, sarà quello dell'ultimo giorno del mese precedente quello della indizione dell'elezione.*

4. *L'allegato n. 3 individua, per ciascuna Unità produttiva, il numero dei componenti le R.S.U. con riferimento all'organico alla data del 31.12.1995.*

5. *Alla costituzione delle R.S.U. si procede, per i due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale e con sistema proporzionale tra le liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di lavoro applicato nell'Azienda alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, si terrà conto delle articolazioni organizzative dell'Azienda nonché delle categorie professionali di significativa incidenza in essa operanti, al fine di garantire un'adeguata composizione della rappresentanza anche con riguardo alla categoria dei quadri, Nella Composizione delle liste si perseguiterà un'adeguata rappresentanza di genere in relazione alle rispettive consistenze di lavoratrici e di lavoratori presenti in ogni Unità produttiva.*
   Nelle Unità produttive dove sono significativamente presenti lavoratori con la qualifica di quadro ai fini della garanzia delle rappresentanze, il sistema elettorale dovrà prevedere appositi collegi e liste specifiche.

6. *I numeri sono comprensivi della quota dei 33% spettante ai soggetti presentatori di liste di cui al precedente punto 2*

7. *Le variazioni del numero dei lavoratori di ciascuna Unità produttiva, comportanti un diverso numero dei componenti le R.S.U., saranno considerale utili al momento della relativa nuova elezione. In caso integrale accorpamento di più Unità produttive, le relative R.S.U. decadranno e si procederà a nuove elezioni.*

8. *I componenti le R.S.U. restano in carica 3 anni. L'iniziative per i successivi rinnovi potrà essere assunta anche dalle R.S.U. ed, in ogni caso, dovrà essere esercitata non prima del 6° mese e non oltre il 3° mese antecedente la scadenza dal mandato.*

9. *Le R.S.U. sostituiscono le strutture di cui all'art 38 del C.c.l. 26.7.1991 e subentrano alle eyentuali R.S.A. nelle funzioni loro espressamente demandate dalla legge 300/70. I componenti le R.S.U. assorbono integralmente i diritti riconosciuti dalla suddetta legge ai dirigenti delle R.S.A.. Le Parti si danno atto che, in caso di mancato rinnovo delle R.S.U, le competenze delle R.S.U. stesse saranno assunte dalle competenti strutture delle Organizzazioni sindacali.*

10. *Le R.S.U. subentrano alle rappresentanze di cui all'art. 38 C.c.l. nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti.*
    Le R.S.U. possono stipulare accordi a livello di Unità produttiva nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal Contratto collettivo nazionale.
    Qualora nello svolgimento delle funzioni proprie una R.S.U. dovesse valutare la necessità di dare luogo ad iniziative di mobilitazione finalizzate al corretto ed integrale svolgimento del proprio mandato, potrà decidere e conseguentemente proporre alle competenti strutture delle Federazioni di categoria azioni di lotta. Dette strutture, verificato che le motivazioni a sostegno delle iniziative di mobilitazione

rientrano fra le competenze delle R.S.U. - restando esse stesse responsabili di quanto prevede la legge 146/90 - proclameranno e comunicheranno alle Controparti le azioni di sciopero.

11. *Ai componenti le R.S.U. verranno complessivamente concessi permessi retribuiti per un ammontare di ore annue non superiora a quello rappresentato dal numero di lavoratori dipendenti da ogni Unità produttive alla data del 1° gennaio di ciascun anno.*

12. *E' fatto salvo in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del C.c.l. applicato nell'Azienda il diritto ad indire e gestire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 6 delle 12 ore annue retribuite, di cui all'art. 47 del C.c.n.l.; in ogni caso la singola Organizzazione sindacale è titolare di due ore, mentre l'utilizzazione congiunta del pacchetto produce una riduzione pro quota delle stesse; le restanti sei ore possono essere indette e gestite congiuntamente dalle R.S.U. e dalle Organizzazioni sindacali competenti. A tale fine l'ENEL predisporrà una specifica procedura di contabilizzazione individuale delle ore di assemblea.*

13. *I componenti delle R.S.U. restano in carica per tre anni al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni dall'incarico o di risoluzione del rapporto di lavoro di un componente, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesime lista. Oltre che per la scadenza del mandato e per dimissioni, si perde la titolarità di componente le Rappresentanze Sindacali Unitarie anche nel caso di revoca della iscrizione alla Organizzazione di appartenenza presentatrice della tinta nella quale è avvenuta la elezione e quindi anche per iscrizione ad altra Organizzazione sindacale o Associazione.*
    Come nel caso delle dimissioni, subentra il primo dei non eletti della lista nell'ambito del collegio di elezione del lavoratore interessato.
    Per i componenti le R.S.U. designati dalle OO.SS. firmatarie del C.c.l., valgono le stesse causali di decadenza: essi saranno sostituiti dalle medesime OO.SS. designanti.
    Le sostituzioni dei componenti delle R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo secondo le modalità previste dal presente accordo.

14. *Le Organizzazioni sindacali firmatatie del C.c.l.. rinunciano formalmente ed espressamente a costituire le RSA ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/1970.*

15. *Le operazioni connesse con l'elezione delle R.S.U. saranno svolte di norma contestualmente nelle varie Unità produttive nel rispetto delle esigenze di lavoro. Allo scopo saranno presi opportuni accordi tra le Parti stipulanti il presente accordo.*

NORMA TRANSITORIA

Le Parti convengono che le prime elezioni per la costituzione delle R.S.U. avverranno nei giorni 21 e 22 ottobre 1996.
Le Parti si riservano di armonizzare tempi e modalità di costituzione dei R.L.S. - di cui all'accordo sindacale 1° giugno 1995 - con quel delle R.S.U..

DICHIARAZIONI A VERBALE

1. *Le Parti si danno atto che laddove l'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 fa riferimento ad Associazioni industriali locali o territoriali (punti 19 e 20 dell'Accordo stesso) deve intendersi Direzione aziendale competente.*

2. *Resta inteso che nelle Unità produttive nelle quali vi sia una significativa presenza di quadri, al fine di garantire un'adeguata composizione della rappresentanza, la soglia del 5% va riferita al numero dei quadri presenti nell'Unità produttiva stessa.*

3. *Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.1993.*

DISPOSIZIONI FINALI

1. *Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle Parti stipulanti con preavviso di almeno 4 mesi. Le R.S.U. restano comunque in carica fino al temine dei loro mandato.*

2. *Le Parti concordano che, qualora intervenga una disciplina legislativa volta a regolamentare la materia oggetto del presente accordo, si procederà al riesame dello stesso per la relativa armonizzazione.*

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DELLA R.S.U.

1. – Modalità per indire le elezioni

1. *Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle R.S.U., le Organizzazioni sindacali firmatarie del C.c.n.l. applicato in Azienda, congiuntamente o disgiuntamente, o le R.S.U. uscenti, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo a disposizione delle R.S.U. e da inviare alla Direzione dell'Unità produttiva interessata.*

2 - Quorum per la validità delle elezioni

1. *Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, stipulanti il presente accordo, sono impegnate a favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.*
2. *Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.*
3. *Nei casi in cui detto quorum non venga raggiunto in occasione della prima consultazione, verranno indette nuove elezioni che saranno valide indipendentemente dal numero dei lavoratori che esercitano il diritto di voto e che si terranno entro i 10 giorni successivi alla data delle precedenti elezioni previo accordo con la competente Direzione aziendale.*

3. - Elettorato attivo e passivo

1. *Hanno diritto di elettorato attivo tutti i lavoratori non in prova dell'unità produttiva alla data delle elezioni.*
2. *Hanno diritto all'elettorato passivo i lavoratori non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni. Sono inoltre fatte salve le eccezioni previste al successivo 4° comma dell'art. 4.*

4. - Presentazione delle liste

1. *All'elezione delle R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:*
   a) *Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'azienda e dell'accordo interconfederale per al costituzione delle R.S.U.;*
   b) *Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che accettino con espressa dichiarazione la presente regolamentazione e siano in predo di corrodere la lista con un numero di firme di lavoratori dipendenti pari al 5% degli aventi diritti di voto.*
2. *Ogni Associazione sindacale non può presentare più di una lista in ciascun collegio elettorale.*
3. *Le liste debbono essere presentate, dai soggetti a ciò legittimati, alla Direzione aziendale dell'Unità produttiva interessata entro il 15° giorno precedente la data di inizio delle elezioni; l'ora di scadenza si intende fissata alle ore 12 del 15° giorno. La Direzione aziendale rilascia ricevuta alle Associazioni sindcali presentatrici di liste e trasmette alla Commissione elettorale le liste stesse entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del suddetto termine di 15 gg. precedente la data di inizio delle elezioni.*
4. *Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista, i membri della Commissione elettorale nonché gli scrutatori.*
5. *Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista sottoscrivendola per accettazione, Ove un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al successivo punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste, E' fatta salva la facoltà delle Associazioni sindacali di integrare la lista con altro candidato.*
6. *Il numero dei candidati pera ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la R.S.U. da eleggere nel collegio.*

5. - Commissione elettorale

1. *Al fine d assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole Unità produttive viene costituita una Commissione elettorale.*
2. *Le Commissione elettorale a composta da lavoratori dell'Azienda, non candidati. designati in modo paritetico, nella misura di uno per ognuna delle Associazioni sindacali presentatrici delle liste, entro il 15° giorno precedente la data di inizio delle elezioni. I nominativi dei lavoratori designati dovranno essere comunicati, sempre entro il suddetto termine, alla competente Direzione aziendale.*
3. *La Commissione elettorale s'intende costituita subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste.*

6. - Compiti della Commissione

1. *La Commissione elettorale, alla quale vengono consegnate le liste entro il primo giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle liste stesse, ha il compito di:*
   a) *ricevere le liste e verificarne la rispondenza ai requisiti previsti dal presente regolamento;*
   b) *costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;*

c) *dare comunicazione alle Associazioni sindacali che hanno presentato le liste del numero e dell'ubicazione dei seggi, almeno 5 giorni prima della data di inizio;*

d) *nominare i Presidenti di seggio fra gli elettori non candidati, non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni, dandone contestualmente comunicazione alla competente Direzione aziendale;*

e) *pubblicare le liste elettorali;*

f) *assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;*

g) *esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini dl cui al presente regolamento;*

h) *redigere a verbale conclusivo delle operazioni elettorali, fornendone contestualmente copia alla competente Direzione aziendale;*

i) *proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi ai candidati eletti, alle Direzioni competenti, alle Associazioni sindacali presentatrici di liste ed a tutti i lavoratori, mediante affissione all'albo di cui al punto 1, entro 48 ore dalla chiusura dei seggi.*

La Commissione, in caso di votazione, assume le sue decisioni a maggioranza semplice.

7. – Pubblicazione delle liste

1. *Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data di inizio delle elezioni.*

8. - Scrutatori

1. *E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.*
2. *La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni, dandone comunicazione scritta alla competente Direzione aziendale ed alla Commissione elettorale.*

9. - Segretezza del voto

1. *Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.*

10. - Scheda elettorale

1. *La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.*
2. *In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.*
3. *Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.*
4. *La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio*
5. *Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.*
6. *Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.*

11. - Preferenze

1. *L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.*
2. *Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.*
3. *L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.*
4. *Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di lista differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti da preferenza.*

12 – Modalità di votazione

1. *Le elezioni si svolgeranno in due giornate lavorative consecutive:*
2. *Luogo, giorni ed orario della votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione dell'unità produttiva, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto nel rispetto delle esigenze del servizio, Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto e garantendo, la con testualità della votazione.*

3. *Luogo, giorni ed orario della votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso l'Unità produttiva da effettuarsi a cura della Commissione elettorale, almeno 8 giorni prima della data di inizio delle votazioni.*

13. - Composizione del seggio elettorale

1. *Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8 del presente regolamento e da un Presidente nominato dalla Commissione elettorale.*

14. – Attrezzatura del seggio elettorale

1. *A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.*

2. *Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori, aventi diritto al voto presso di esso, che sarà fornito alla Commissione elettorale dalla competente Direzione aziendale.*

15. - Riconoscimento degli elettori

1. *Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.*

16. - Compiti del Presidente

1. *Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui all'art. 14, la firma accanto al suo nominativo quale attestazione dell'avvenuto esercizio di voto.*

17. – Operazioni di scrutinio

1. *Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi della stessa Unità produttiva.*

2. *Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, viene redatto il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, e verrà consegnato unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.*

3. *La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della R.S.U., sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione dell'Unità produttiva competente in modo da garantirne la integrità fino alla successiva scadenza elettorale.*

18. - Attribuzione dei seggi

1. *Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., i numero dei seggi sarà ripartito, secondo il sistema proporzionale puro (n. voti validi : n. seggi = quorum), in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito, in proporzione ai voti ricevuti, alle Organizzazioni sindacali firmatarie del C.c.n.l. applicato in azienda.*

2. *Sulla base dei seggi assegnati a ciascuna lista, gli stessi saranno attribuiti ai candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di queste, con maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.*

19. - Ricorsi alla Commissione elettorale

1. *La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all' assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali che deve essere sottoscritto da tutti componenti della Commissione stessa.*

2. *Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte delle Associazioni sindacali presentatrici di liste, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.*

3. *Ove invece siano stati presentati ricorsi nei suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.*

4. *Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Direzione dell'Unità produttiva competente, La Commissione elettorale curerà, inoltre, la pubblicazione nell'albo di cui al punto 1 della composizione delle R.S.U. eventualmente mutata a seguito dell'esame dei ricorsi.*

20. - Comitato dei garanti

1. *Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.*

2. *Tale Comitato è composto, a livello regionale, da un membro designato da ciascuna delle Associazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso, da un rappresentante dell'ENEL ed è presieduto dal Direttore dell'UPLMO, o da un suo delegato, in cui insiste l'UNITA' produttiva interessata del ricorso.*

3. *Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.*

21. – Comunicazione dei nominativi dei componenti le R.S.U.

1. *La comunicazione, a seguito di elezione o designazione, dei componenti delle R.S.U. sarà effettuata per iscritti alle Direzioni dell'Unità produttiva competente a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti entro il 10° giorno successivo alla data di proclamazione degli eletti effettuata dalla Commissione elettorale, ovvero entro il 10° giorno successivo alla data di definizione di eventuali ricorsi. Decorsi i suddetti termini le R.S.U. assumono la pienezza delle loro funzioni a condizione che vi sia la presenza di almeno il 50% più uno del numero totale dei loro componenti e che le precedenti R.S.U. abbiano esaurito il loro mandato.*

22 - Adempimenti della Direzione aziendale

1. *La Direzione dell'unità produttiva competente metterà a disposizione della Commissione elettorale le urne per il voto, l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto, la cancelleria. Assumerà altresì i soli oneri logistici strettamente necessari allo svolgimento delle operazioni elettorali.*

Infine porterà a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicato da affiggere all'albo aziendale, l'integrale composizione delle R.S.U.

Allegato 6b (F)

Verbale di Accordo del 14.5.96 tra Federelettrica e FNLE – FLAEI – UILSP – Regolamento elezione RSU/RLS

A completamento degli accordi 12 dicembre 1995 e 8 febbraio 1996 riguardanti l'attuazione nel settore delle AEM degli istituti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS), hanno concordato quanto segue.

I regolamenti per la elezione delle RSU e di RLS sono quelli allegati al presente verbale.

Si conviene, inoltre, che le elezioni per la nomina delle RSU e dei RLS saranno avviate contestualmente entro il 15 settembre 1996.

La rielezione delle RSU, nelle Aziende in cui le stesse erano di fatto già state costituite prima della firma dell'accordo 8/2/1996, dovrà anch'essa essere avviata entro un mese dalla decadenza, stabilita da tale ultimo accordo, degli attuali organismi.

Le Parti concordano, infine, che i compiti e le funzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, previste dal D.L.vo n. 626/ 1994, sono riservate ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza di cui all'accordo 12/ 12/ 1995.

Letto, confermato, sottoscritto.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NELLE AZIENDE ELETTRICHE MUNICIPALIZZATE AI SENSI DELL'ART. 18 - DECRETO LEGISLATIVO 626 DEL 19/9/1994

Art. 1 Modalità di indire le elezioni

1. *I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) vengono eletti direttamente dai lavoratori di ciascuna Azienda elettrica municipalizzata individuata dall'accordo sindacale nazionale del 12 dicembre 1995, in applicazione dell'art. 18, comma 4, Decreto Legislativo n. 626 del 19/9/1994.*

   Essi durano in carica tre anni.

2. *Le Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, congiuntamente o disgiuntamente, provvederanno ad indire le elezioni - presso ciascuna Azienda o entità organizzativa di cui ai commi 2, 3, e 4 del punto 2, dell'accordo sindacale nazionale del 12 dicembre 1995 almeno tre mesi prima della scadenza del mandato*

dei R.L.S. - mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo a disposizione presso ciascun luogo di lavoro e da inviare alla Direzione aziendale.

Tali elezioni dovranno svolgersi in un'unica sezione elettorale.

3. *Dette Organizzazioni sindacali debbono presentare, entro il 15° giorno precedente la data delle elezioni, alla Direzione dell'Azienda o entità organizzativa interessata, che rilascerà apposita ricevuta, la lista dei candidati. L'ora di scadenza della presentazione viene fissata per le ore 12,00 dell'ultimo giorno lavorativo. La Direzione sopradetta trasmetterà inoltre le liste alla Commissione elettorale entro il primo giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle liste stesse.*

4. *Con lo stesso potere di iniziativa e con le modalità sopra descritte verranno indette tali elezioni entro un mese dalla data di eventuali dimissioni e/o decadenza di un R.L.S., una volta escussa la lista nella quale egli è stato eletto in base a quanto previsto all'ultimo comma del successivo art. 15.*

Art. 2 Validità delle elezioni

Le Associazioni sindacali dei lavoratori favoriranno la più ampia partecipazione al voto dei lavoratori.

Art. 3 Elettorato attivo e passivo

1. *Hanno diritto di elettorato attivo tutti i dipendenti non in prova alla data delle elezioni in carico a ciascuna Azienda o entità organizzativa di cui ai comma 2° e 3° e 4° del punto 2 dell'accordo sindacale del 12 dicembre 1995.*

2. *Hanno diritto all'elettorato passivo i lavoratori non in prova, alla data delle elezioni con Contratto di lavoro a tempo indeterminato, in forza all'Azienda o all'entità organizzativa di cui al comma 2° 3° e 4° del punto 2 dell'accordo sindacale del 12 dicembre 1995. Sono inoltre fatte salve le eccezioni previste dal successivo comma.*

3. *Non possono essere candidati i membri delle Commissioni elettorali di cui al successivo art. 5, nonché i componenti di seggio elettorale di cui al successivo art. 6.*

Art. 4 Presentazione delle liste

1. *L'elezione dei R.L.S. avviene sulla base di liste presentate nell'ambito delle Rappresentanze sindacali così come definite dalla contrattazione collettiva.*

2. *Ciascuna Associazione sindacale può presentare una sola lista in ogni Azienda o entità organizzativa di cui al 2°, 3° e 4° comma del punto 2 dell'accordo sindacale del 12 dicembre 1995, facenti parte della stessa Azienda.*

3. *Il numero dei candidati per ciascuna lista deve essere, di norma, almeno pari al numero dei R.L.S. da eleggere in ciascuna Azienda o entità organizzativa di cui al comma 2° 3° e 4° del punto 2 dell'accordo sindacale del 12 dicembre 1995, e comunque non può superare di 1/3 il numero stesso.*

4. *Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista, sottoscrivendola per accettazione.*

5. *Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale, di cui al successivo art. 5, prima di procedere alla pubblicazione delle liste, inviterà tale candidato ad optare per una delle stesse. L'Associazione sindacale a cui è venuta meno la candidatura ha facoltà di integrare la propria lista con altro nominativo.*

Art. 5 Commissione elettorale

1. *Contemporaneamente alla presentazione delle liste devono essere indicati, alla corrispondente Direzione i nominativi delle persone - una per ciascuna lista presentata da ogni Associazione sindacale - designate a comporre la Commissione elettorale nelle Aziende o entità organizzative previste dai commi 2°, 3° e 4° punto 2 dell'accordo sindacale nazionale del 12 dicembre 1995.*

2. *La Commissione elettorale s'intende costituita subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste.*

3. *La stessa, alla quale vengono consegnate le liste entro il giorno lavorativo successivo al termine di presentazione, ha i seguenti compiti:*

   a) *verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati;*

   b) *suddividere l'Azienda o le entità organizzative di questa, previste dall'accordo sindacale nazionale del 12 dicembre 1995 in seggi elettorali secondo la dislocazione degli elettori;*

   c) *dare comunicazione alle Associazioni sindacali che hanno presentato le liste del numero e della dislocazione dei seggi, almeno 5 giorni prima della data fissata per le votazioni;*

   d) *nominare i presidenti di seggio fra gli elettori non candidati;*

   e) *pubblicare le liste elettorali;*

   f) *sovrintendere e coordinare le operazioni di voto - che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale - dirimendo controversie e decidendo sui ricorsi, concernenti le elezioni stesse, proposti nei termini di cui al presente regolamento;*

   g) *redigere il verbale conclusivo delle operazioni elettorali;*

   h) *proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi ai candidati eletti, alle Direzioni competenti e alle Associazioni sindacali che hanno presentato le liste.*

4. *La Commissione, in caso di votazione, assume le sue decisioni a maggioranza semplice.*

Art. 6 Scrutatori

1. *Le Associazioni sindacali che abbiano presentato liste possono designare i propri scrutatori in numero di uno per seggio, scelti tra gli elettori non candidati, dandone comunicazione scritta alla Commissione elettorale almeno 48 ore prima che abbiano inizio le operazioni di voto.*

Art. 7 Elenchi elettori

1. *Le Direzioni delle Aziende o delle entità organizzative mettono a disposizione della Commissione elettorale l'elenco aggiornato dei dipendenti che hanno diritto al voto, suddiviso per seggio elettorale, almeno 5 giorni prima della data fissata per le elezioni.*

Art. 8 Pubblicazione delle liste

1. *Le liste dei candidati devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in tutti gli albi, almeno sei giorni prima della data fissata per le elezioni.*

Art. 9 Luogo e orario della votazione

1. *La Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione interessata, stabilisce i luoghi e gli orari della votazione, in modo da permettere l'esercizio del voto a tutti gli aventi diritto nel rispetto delle esigenze di servizio. Per facilitare le operazioni di voto possono essere costituiti anche seggi mobili.*

2. *Luogo, giorno e orario della votazione devono essere portati a conoscenza dei lavoratori, almeno 4 giorni prima della data fissata per le votazioni, da parte della Commissione elettorale.*

Art. 10 Seggio elettorale

1. *Ogni seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 6 del presente regolamento e da un Presidente nominato dalla Commissione elettorale di cui all'art. 5 - 3° comma, punto d).*

2. *A cura della Commissione elettorale, ogni seggio viene dotato di un'urna idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.*

3. *I l seggio dispone dell'elenco degli aventi diritto al voto presso di esso.*

Art. 11 Sistema di votazione - Schede elettorali

1. *Le elezioni avvengono sulla base delle liste presentate, raccolte in un'unica scheda.*
2. *Le liste sono disposte sulla scheda di votazione in ordine di presentazione. In caso di contemporaneità, l'ordine di precedenza viene estratto a sorte.*
3. *Nelle elezioni, il voto è diretto e segreto e non può essere espresso né per lettera, né per interposta persona.*
4. *Ogni scheda deve essere preventivamente firmata da almeno due componenti del seggio; essa deve essere consegnata a ciascun elettore, all'atto della votazione, dal Presidente o da chi per esso.*
5. *Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull'apposita casella a fianco dell'intestazione della lista.*
6. *Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o segni di individuazione.*

Art. 12 Voto di preferenza

1. *L'elettore può manifestare la preferenza solo per uno dei candidati della lista da lui votata.*
2. *Tale voto viene espresso dall'elettore mediante crocetta apposta a fianco del candidato prescelto.*
3. *In caso di indicazione di più preferenze espresse nella stessa lista, il voto verrà assegnato alla lista corrispondente.*
4. *Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.*
5. *In caso di voto di lista e di preferenze date anche a candidati di altre liste, prevale il voto di lista e sono nulle le preferenze.*

Art. 13 Riconoscimento degli elettori

1. *Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di ciò, essi devono essere riconosciuti da almeno due scrutatori del seggio; di tale circostanza dovrà essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali, ovvero nell'elenco degli elettori.*
2. *Il Presidente, in ogni caso, farà apporre la firma dell'elettore, accanto al suo nominativo sull'elenco apposito, quale attestazione dell'avvenuto esercizio del voto.*

Art. 14 Scrutinio

1. *Le operazioni dl scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura di tutti i seggi elettorali della stessa Azienda o entità organizzativa nella sede di ciascun seggio.*
2. *Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale, nel quale verrà dato atto delle eventuali contestazioni, sarà consegnato, unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, etc.), alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.*
3. *La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale; il piego sigillato sarà conservato, secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione competente, in modo da garantirne l'integrità.*

Art. 15 Attribuzione dei seggi

1. *Ai fini dell'elezione dei componenti delle RLS, il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.*

2. *Sulla base dei posti assegnati a ciascuna lista, verranno proclamati eletti i candidati della lista che avranno riportato il maggior numero di preferenze.*

3. *In caso di parità di preferenze sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio o, a parità di questa, con maggiore età anagrafica.*

4. *In caso di dimissioni o decadenza del R.L.S. subentrerà il primo dei non eletti della lista di appartenenza del dimissionario e del decaduto.*

Art. 16 Contestazioni e ricorsi

1. *La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla individuazione degli eletti e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, nonché all'affissione agli albi dei risultati, entro 48 ore dalla chiusura dei seggi.*

2. *Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte delle Organizzazioni sindacali presentatrici di liste, si intende confermata l'individuazione degli eletti di cui al precedente comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.*

3. *Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.*

4. *Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Direzione competente.*

Art. 17 Comitato dei garanti

1. *Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto da un membro designato, a livello regionale, da ciascuna delle Organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso e da un rappresentante ciascuno della Federelettrica e dell'Azienda interessata ed è presieduto dal Direttore dell'Uplmo, o da un suo delegato, del luogo in cui insiste l'Azienda o l'entità organizzativa interessata dal ricorso.*

2. *Il Comitato si pronuncerà entro il termine di 10 giorni.*

Art. 18 Comunicazione della nomina dei componenti le RLS

1. *La nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione per il tramite della Federelettrica a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.*

Art. 19 Adempimenti aziendali

1. *La Direzione dell'Azienda o entità organizzativa interessata metterà a disposizione della Commissione elettorale le urne per il voto, l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto e la cancelleria. Assumerà altresì i soli oneri logistici strettamente necessari allo svolgimento della procedura elettorale.*

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE NELLE AZIENDE ELETTRICHE MUNICIPALIZZATE

Art. 1 Modalità di indire le elezioni

1. *Le Rappresentanze Sindacali Unitarie RSU vengono elette direttamente dai lavoratori di ciascuna Azienda elettrica municipalizzata individuata dall'accordo sindacale nazionale dell'8 febbraio 1996, stipulato in attuazione dell'accordo CISPEL/CGIL - CISL - UIL del 29/9/94. Esse durano in carica tre anni.*

2. *Le Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente provvederanno ad indire le elezioni - presso ciascuna Azienda o entità organizzativa di cui al 3° comma dell'accordo sindacale nazionale dell'8 febbraio 1996 (di seguito indicata nel testo come unità organizzativa interessata) - almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo a disposizione presso ciascun luogo di lavoro e da inviare alla Direzione aziendale. Tali elezioni dovranno svolgersi in un'unica sessione elettorale.*

3. *Dette Organizzazioni sindacali debbono presentare, entro il 15° giorno precedente la data delle elezioni, alla Direzione dell'Azienda o entità organizzativa interessata, che rilascerà apposita ricevuta, la lista dei candidati. L'ora di scadenza della presentazione viene fissata per le ore 12,00 dell'ultimo giorno lavorativo. La Direzione sopradetta trasmetterà inoltre le liste alla Commissione elettorale entro il primo giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle liste stesse.*

4. *Con lo stesso potere di iniziativa e con le modalità sopra descritte verranno indette tali elezioni entro un mese dalla data di eventuali dimissioni e/o decadenza di un componente la RSU, una volta escussa la lista nella quale egli è stato eletto in base a quanto all'ultimo comma dell' art. 15.*

Art. 2 Validità delle elezioni

1. *Le Associazioni sindacali dei lavoratori favoriranno la più ampia partecipazione al voto dei lavoratori.*

2. *Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.*

3. *Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto la Commissione elettorale e le Organizzazioni sindacali assumeranno le iniziative di competenza.*

Art. 3 Elettorato attivo e passivo

1. *Hanno diritto di elettorato attivo tutti i dipendenti non in prova alla data delle elezioni in carico a ciascuna Azienda o entità organizzativa interessata.*

2. *Hanno diritto all'elettorato passivo i lavoratori non in prova, alla data delle elezioni con Contratto di lavoro a tempo indeterminato, in forza all'Azienda o all'entità organizzativa interessata. Sono inoltre fatte salve le eccezioni previste dal successivo comma.*

3. *Non possono essere candidati i membri delle Commissioni elettorali di cui al successivo art. 5, nonché i componenti di seggio elettorale di cui al successivo art. 6.*

Art. 4 Presentazione delle liste

1. *All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:*

   a) *associazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'Azienda e dell'accordo interconfederale per la costituzione delle RSU;*

   b) *associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio Statuto ed atto costitutivo, a condizione che accettino espressamente e formalmente la regolamentazione relativa alla costituzione delle RSU nel settore delle AEM (compreso l'accordo interconfederale Cispel/CGIL-CISL-UIL in materia), nonché la disciplina di settore sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero stipulata ai sensi della legge n. 146/1990, e siano in grado di corredare la lista con un numero di firme di lavoratori dipendenti dell'Azienda pari al 5% degli aventi diritto al voto.*

2. *Ciascuna Associazione sindacale può presentare una sola lista in ogni Azienda o entità organizzativa interessata, facente parte della stessa Azienda.*

3. *Il numero dei candidati per ciascuna lista deve essere, di norma, almeno pari al numero dei componenti la RSU da eleggere in ciascuna Azienda o entità organizzativa interessata e comunque non può superare di 1/3 il numero stesso.*

4. *Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista, sottoscrivendola per accettazione.*

5. *Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale, di cui al successivo art. 5, prima di procedere alla pubblicazione delle liste, inviterà tale candidato ad optare per una delle stesse. L'Associazione sindacale a cui è venuta meno la candidatura ha facoltà di integrare la propria lista con altro nominativo.*

Art. 5 Commissione elettorale

1. *Contemporaneamente alla presentazione delle liste devono essere indicati, alla corrispondente Direzione i nominativi delle persone - una per ciascuna lista presentata da ogni Associazione sindacale - designate a comporre la Commissione elettorale nelle Aziende o entità organizzative interessate.*
2. *La Commissione elettorale s'intende costituita subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste.*
3. *La stessa, alla quale vengono consegnate le liste entro il giorno lavorativo successivo al termine di presentazione, ha i seguenti compiti:*
   a) *verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati;*
   b) *suddividere l'Azienda o le entità organizzative di questa, individuate ai sensi del 4° comma dell'accordo 8/2/96 in seggi elettorali secondo la dislocazione degli elettori;*
   c) *dare comunicazione alle Associazioni sindacali che hanno presentato le liste del numero e della dislocazione dei seggi, almeno 5 giorni prima della data fissata per le votazioni;*
   d) *nominare i presidenti di seggio fra gli elettori non candidati;*
   e) *pubblicare le liste elettorali;*
   f) *sovrintendere e coordinare le operazioni di voto - che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale - dirimendo controversie e decidendo sui ricorsi, concernenti le elezioni stesse, proposti nei termini di cui al presente regolamento;*
   g) *redigere il verbale conclusivo delle operazioni elettorali;*
   h) *proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi ai candidati eletti, alle Direzioni competenti e alle Associazioni sindacali che hanno presentato le liste.*
4. *La Commissione, in caso di votazione, assume le sue decisioni a maggioranza semplice.*

Art. 6 Scrutatori

1. *Le Associazioni sindacali che abbiano presentato liste possono designare i propri scrutatori in numero di uno per seggio, scelti fra gli elettori non candidati, dandone comunicazione scritta alla Commissione elettorale almeno 48 ore prima che abbiano inizio le operazioni di voto.*

Art. 7 Elenchi elettori

1. *Le Direzioni delle Aziende o delle entità organizzative interessate mettono a disposizione della Commissione elettorale l'elenco aggiornato dei dipendenti che hanno diritto al voto, suddiviso per seggio elettorale, almeno 5 giorni prima della data fissata per le elezioni.*

Art. 8 Pubblicazione delle liste

1. *Le liste dei candidati devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in tutti gli albi, almeno sei giorni prima della data fissata per le elezioni.*

Art. 9 Luogo e orario della votazione

1. *La Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione interessata, stabilisce i luoghi e gli orari della votazione, in modo da permettere l'esercizio del voto a tutti gli aventi diritto nel rispetto delle esigenze di servizio. Per facilitare le operazioni di voto possono essere costituiti anche seggi mobili.*

2. *Luogo, giorno e orario della votazione devono essere portati a conoscenza dei lavoratori, almeno 4 giorni prima della data fissata per le votazioni, da parte della Commissione elettorale.*

Art. 10 Seggio elettorale

1. *Ogni seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 6 del presente regolamento e da un Presidente nominato dalla Commissione elettorale di cui all'ari. 5 - 3° comma, punto d).*
2. *A cura della Commissione elettorale, ogni seggio viene dotato di un'urna idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.*
3. *Il seggio dispone dell'elenco degli aventi diritto al voto presso di esso.*

Art. 11 Sistema di votazione - Schede elettorali

1. *Le elezioni avvengono sulla base delle liste presentate, raccolte in un'unica scheda.*
2. *Le liste sono disposte sulla scheda di votazione in ordine di presentazione. In caso di contemporaneità, l'ordine di precedenza viene estratto a sorte.*
3. *Nelle elezioni, il voto è diretto e segreto e non può essere espresso né per lettera, né per interposta persona.*
4. *Ogni scheda deve essere preventivamente (firmata da almeno due componenti del seggio; essa deve essere consegnata a ciascun elettore, all'atto della votazione, dal Presidente o da chi per esso.*
5. *Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull'apposita casella a fianco dell'intestazione della lista.*
6. *Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o segni di individuazione.*

Art. 12 Voto di preferenza

1. *L'elettore può manifestare la preferenza solo per uno dei candidati della lista da lui votata.*
2. *Tale voto viene espresso dall'elettore mediante crocetta apposta a fianco del candidato prescelto.*
3. *In caso di indicazione di più preferenze espresse nella stessa lista, il voto verrà assegnato alla lista corrispondente.*
4. *Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.*
5. *In caso di voto di lista e di preferenze date anche a candidati di altre liste, prevale il voto di lista e sono nulle le preferenze.*

Art. 13 Riconoscimento degli elettori

1. *Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di ciò, essi devono essere riconosciuti da almeno due scrutatori del seggio; di tale circostanza dovrà essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali, ovvero nell'elenco degli elettori.*
2. *Il Presidente, in ogni caso, farà apporre la firma dell'elettore, accanto al suo nominativo sull'elenco apposito, quale attestazione dell'avvenuto esercizio del voto.*

Art. 14 Scrutinio

1. *Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura di tutti i seggi elettorali della stessa Azienda o entità organizzativa interessata, nella sede dl ciascun seggio.*

2. *Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale, nel quale verrà dato atto delle eventuali contestazioni, sarà consegnato, unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, etc.), alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.*

3. *La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale; il piego sigillato sarà conservato, secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione competente, in modo da garantirne l'integrità.*

Art. 15 Attribuzione dei seggi

1. *Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della RSU, il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. In residuo terzo dei seggi sarà attribuito secondo il criterio proporzionale alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato in Azienda.*

2. *Sulla base dei posti assegnati a ciascuna lista, verranno proclamati eletti i candidati della lista che avranno riportato il maggior numero di preferenze.*

3. *In caso di parità di preferenze sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio o, a parità di questa, con maggiore età anagrafica.*

4. *In caso di dimissioni o decadenza dei componenti le RSU subentrerà il primo dei non eletti della lista di appartenenza del dimissionario e del decaduto.*

Art. 16 Contestazioni e ricorsi

1. *La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla individuazione degli eletti e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, nonché all'affissione agli albi dei risultati, entro 48 ore dalla chiusura dei seggi.*

2. *Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte delle Organizzazioni sindacali presentatrici di liste, si intende confermata l'individuazione degli eletti di cui al precedente comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.*

3. *Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.*

4. *Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Direzione aziendale.*

Art. 17 Comitato dei garanti

1. *Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto da un membro designato, a livello regionale, da ciascuna delle Organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso e da un rappresentante ciascuno della Federelettrica e dell'Azienda interessata ed è presieduto dal Direttore dell'Uplmo, o da un suo delegato, del luogo in cui insiste l'Azienda o l'entità organizzativa interessata dal ricorso.*

2. *Il Comitato si pronuncerà entro il termine di 10 giorni.*

Art. 18 Comunicazione della nomina dei componenti le RSU

1. *La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione per il tramite della Federelettrica a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.*

Art. 19 Adempimenti aziendali

1. *La Direzione dell'Azienda o entità organizzativa interessata metterà a disposizione della Commissione elettorale le urne per il voto, l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto e la cancelleria. Assumerà altresì i soli oneri logistici strettamente necessari allo svolgimento della procedura elettorale.*